

AGEA - Ristrutturazione e Riconversione Vigneti

Domanda n

Barcode

PREMESSO

- a) che la ditta beneficiaria finale degli aiuti (in seguito denominata Contraente)

Cognome e nome (o ragione sociale)

CUAA Partita IVA

Data di nascita Sesso M F

Comune di nascita

Domicilio

Indirizzo:

Comune:

Rappresentazioni

- 3 -

Introduction

Comuna: Provincia: CAP:

Registro imprese di Numero R.I.

ha richiesto all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), per il tramite della domanda indicata a margine, il pagamento anticipato dell'aiuto per l'esecuzione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 555 del 27 giugno 2008, deliberate dalla Giunta Regionale/ per la campagna

Provinciale
con atto n. in data , munite del parere di conformità dal Comitato istituito

AGEA - Ristrutturazione e Riconversione Vigneti

Domanda n

Barcode

b) che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione per un importo complessivo di Euro 0

pari al 120% dell'anticipazione richiesta, a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato ove risultasse che il Contraente non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;

c) che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche, Autorità Giudiziarie o da corpi di Polizia giudiziaria, l'insussistenza totale o parziale del diritto al sostegno, l'AGEA ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 2220/85, e successive modifiche e integrazioni, deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto;

d) che la presente garanzia avrà la durata corrispondente al periodo intercorrente tra la data odierna e fino alla data (data "b"), corrispondente al periodo intercorrente tra la data del (data "a") di comunicazione al Contraente della finanziabilità del progetto aumentata di 5 anni, durata massima consentita dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di riferimento per l'ultimazione dei lavori qualora intervengano cause di forza maggiore, aumentata automaticamente di ulteriori 4 semestralità;

e) che con la presente garanzia sono disciplinati esclusivamente i rapporti tra il garante/fideiussore ed AGEA nella sua qualità di beneficiario della cauzione prestata, sono quindi esclusi i rapporti tra garante/fideiussore e contraente che se presenti si danno per non opponibili ad AGEA;

1 Gli importi dell`anticipo e della somma garantita vanno indicati in cifre ed in lettere.

2 L'importo garantito è il 120% dell'importo anticipato.

3 La percentuale da indicare è quella del 120%

4 Il termine conclusione lavori è fissato dal Reg (CE) 555/2008 art. 9, par. 2.1 al 31 luglio di due campagne successive a quella del pagamento (es. campagna di pagamento 2009: termine lavori 31/7/2011; campagna di pagamento 2010: termine lavori 31/7/2012; ecc)

5 La scadenza ultima, in accordo con quanto definito all'art. 2 delle "Condizioni Generali della Garanzia", si ottiene aumentando di 7 anni (5 anni + 4 semestralità) la data di comunicazione al Contraente della finanziabilità del progetto (data "a")

AGEA - Ristrutturazione e Riconversione Vigneti

Domanda n

BARCODE

CIO` PREMESSO

La Compagnia Assicuratrice/Banca (di seguito indicata come Fideiussore), identificata nel frontespizio, che costituisce parte integrante della garanzia, in persona del Rappresentante negoziale pro-tempore/Agente Procuratore speciale come identificato nel frontespizio medesimo, nell'interesse del Contraente dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore a favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito indicata come AGEA), dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti:

- in caso di irregolarità amministrative, dalla data della notifica di richiesta di restituzione dell'importo non dovuto a quella di rimborso,
- in caso di accertamento di reato, dalla data di erogazione dell'aiuto a quella di rimborso.

Sono comunque dovute imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da AGEA in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di Euro 0 , pari all'importo di cui al precedente punto b).

Resta inteso che da tale somma massima sono esclusi gli interessi maturati e dovuti per effetto di ritardi, imputabili al Fidejussore, nel pagamento delle somme richieste da AGEA e calcolati secondo le modalità indicate nella comunicazione di escusione della garanzia di cui al successivo articolo 6.

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA

1. Disciplina generale

La presente garanzia è disciplinata dalle norme contenute nel Reg. (CEE) n. 2220/85 del 22.07.1985 e successive modifiche nonché dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti. Le comunicazione di AGEA verso il Fidejussore saranno effettuate all'indirizzo della Direzione Generale dell'Ente garante che ha emesso la presente garanzia.

2. Durata della garanzia

La presente garanzia sarà rinnovata dalla data iniziale di validità automaticamente di sei mesi in sei mesi sino alla data (data "b" del punto d indicata in premesse), corrispondente al periodo intercorrente tra la data di comunicazione al Contraente della finanziabilità del progetto (data "a" del punto d delle premesse) aumentata di 5 anni, durata massima consentita dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di riferimento per l'ultimazione dei lavori qualora intervengano cause di forza maggiore, aumentata in automatico di ulteriori 4 semestralità.

3. Richiesta di proroga

L'AGEA con motivata richiesta, inviata anche a mezzo fax, 15 giorni prima della scadenza della durata massima(data "b"), può chiedere un'ulteriore proroga di altri sei mesi, che il fideiussore si impegna a concedere.

Decorsi i suddetti termini la garanzia cessa automaticamente purché all'interno di tale periodo non siano stati avviati procedimenti di recupero nei confronti del Contraente, comunicati per conoscenza anche all'Ente garante, ovvero denuncia di sinistro o di richiesta di escusione verso il Fidejussore.

AGEA - Ristrutturazione e Riconversione Vigneti

Domanda n

BARCODE

4. Garanzia prestata

Il Fidejussore garantisce ad AGEA il pagamento delle somme che verranno richieste al Contraente, fino alla concorrenza dell'importo assicurato, eventualmente maggiorato da interessi dovuti per ritardato pagamento in riferimento ai tempi di restituzione indicati nel successivo art. 6).

5. Richiesta di pagamento

Qualora il contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, inviato dall'ufficio territoriale competente della Regione/Provincia autonoma, quale Ente delegato, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad AGEA quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

6. Modalità di pagamento

Il pagamento dell'importo richiesto da AGEA sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad AGEA alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, spese, commissioni ed interessi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

Tale pagamento avverrà secondo le modalità che saranno comunicate in occasione della richiesta di versamento.

7. Integrazione importo garantito

Qualora il Contraente e/o il Fideiussore dovessero conseguire in via giudiziale o amministrativa la sospensione della escussione totale o parziale delle somme ad essi richieste, dette parti si impegnano, conformemente alle disposizioni comunitarie indicate dal Reg. CEE n. 2220/85 all'art. 29 par. 3., ad integrare l'importo garantito con una somma pari agli interessi maturati sulla somma pretesa dal momento della sospensione a quello dell'effettivo incameramento da aggiornarsi con scadenza annuale.

8. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ed alle eccezioni.

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 - 1247 C.C.. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AGEA.

9. Svincolo garanzia.

L'AGEA, nel periodo di validità della presente garanzia, con apposita dichiarazione scritta e comunicata al Fideiussore, potrà svincolare la garanzia parzialmente o totalmente.

10. Foro competente

In caso di controversie fra AGEA e Fidejussore, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

11 Nullità di ulteriori condizioni aggiuntive

Eventuali ulteriori condizioni generali o condizioni aggiuntive, regolanti il rapporto tra il Fideiussore e l'AGEA, sono da ritenersi nulle.

AGEA - Ristrutturazione e Riconversione Vigneti**Domanda n****BARCODE**

Dichiarazioni:	I sottoscrittori dichiarano di aver preso visione e di essere in possesso dell'articolato completo del contratto.		
Luogo sottoscrizione		Data	
Timbro e Firma Rappresentante Negoziale Fideiussore	Timbro e Firma Rappresentante Legale Contraente		
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni delle "Condizioni generali della Garanzia", in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 riportati nella presente garanzia.			
Timbro e Firma Rappresentante Negoziale Fideiussore	Timbro e Firma Rappresentante Legale Contraente		

NOTE: La presente garanzia sarà prodotta da sistema completa di tutti i dati di domanda nonché del relativo barcode identificativo. L'Ente garante dopo aver completato le parti di competenza (numero, data, dati societari e del rappresentante/agente firmatario, ecc.) dovrà apporre timbro dell'Ente garante indicante cognome e nome del rappresentante/agente firmatario. La firma deve essere apposta per esteso in modo leggibile, accettando in tal modo incondizionatamente tutte le condizioni previste dalla presente garanzia.

Note esplicative

Per il Contraente

- * Con i codice della domanda di aiuto ed il proprio codice fiscale scaricare dal sistema lo schema della polizza dopo aver generato il codice a barre della stessa.
- * Recarsi presso l'Ente garante per la compilazione della stessa
- * Una volta stampata su carta intestata dell'Ente garante sottoscrivere la polizza
- * Con la garanzia firmata recarsi presso l'Ente istruttore per l'inserimento della stessa sul Sistema Informatico del Sian
- * Richiedere il rilascio della ricevuta di presa in carico dell'originale della polizza

Per l'Ente Garante

- * Accertarsi che il beneficiario abbia il numero della domanda di aiuto
- * Compilare solo la prima pagina della polizza e stamparla su carta intestata
- * Sottoscrive la garanzia con timbro e firma
- * Rilasciare il tutto al beneficiario

Per l'Ente Istruttore

- * Inserire i dati presentati dal beneficiario sul sistema Informatico del Sian
- * Verificare che la polizza sia in originale e con le sottoscrizioni dell'Ente garante e del Beneficiario/contraente
- * Rilasciare la ricevuta di presa in carico dell'originale della polizza al beneficiario
- * Inviare la Garanzia in originale alla Regione competente

Per la Regione

- * Verificare la corretta acquisizione dei dati sul portale Sian
- * Stampare il modulo di Conferma di validità della polizza
- * Inviare la conferma ,anche via fax all'Ente garante
- * Ricevuta la conferma trasmettere gli originali della garanzia con relativa conferma all'Agea - Sviluppo Rurale

AVVERTENZE:

Agea, sulla base del principio generale esposto dall' articolo 9 del Reg. (CEE) n. 2220/1985, secondo il quale "L'organismo competente non accetta o chiede di sostituire una cauzione che, a suo giudizio, sia inadeguata o insoddisfacente o non offra una garanzia per un sufficiente periodo di tempo",

- 1) non accetta garanzie rilasciate da alcuna Società Finanziaria, in linea con quanto previsto dalla L. 10 giugno 1982, n. 348;
- 2) informa che sono al momento escluse dal prestare garanzie in favore di AGEA le seguenti imprese assicuratrici:

- * SIC confluita nella ATRADIUS Credit Insurance N.V. - C.F. 12480730154;
- * MILANO Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00957670151 ;
- * La NAZIONALE confluita in MMI ASSICURAZIONI S.p.A. - C.F. 00914930581;

* LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A.- C.F. 00436950109.